



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 19 DEL 16/03/2026

OGGETTO:	REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA XXIX DOGI'S HALF MARATHON PREVISTA PER DOMENICA 22 MARZO 2026
-----------------	--

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la domanda presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" dal Sig. Sorgato Giovanni, in qualità di legale rappresentante dell'A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA, e pervenuta a questo ente in data 05/03/2026 prot. n. 3434/2026, tendente ad ottenere la modifica alla viabilità in alcune vie del territorio e la chiusura al traffico con istituzione del divieto di sosta con rimozione del veicolo in Piazza Guglielmo Marconi al fine di potere permettere lo svolgimento dell'iniziativa denominata "XXIX DOGI'S HALF MARATHON" del 22 marzo 2026;

Atteso che la corsa partirà e si concluderà nel centro di Fiesso d'Artico, nei pressi di Piazza Guglielmo Marconi e Parco Illido Grazara, e che pertanto si rende necessario istituire il divieto di transito ai veicoli sulla SS11, dall'incrocio con via Barbariga all'incrocio con via Baldana, domenica 22 marzo 2026 indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 13.00 circa con possibilità di transito per i soli residenti nel tratto da via Barbariga a via Botte nel periodo di non passaggio dei maratoneti;

Vista la richiesta degli organizzatori di poter procedere con le operazioni di allestimento del palco e dell'expo legato alla manifestazione in piazza Guglielmo Marconi a partire da sabato 21 marzo 2026, con conseguente istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione del veicolo e spostamento del mercato settimanale in via Damiano Chiesa, dove si rende pertanto necessario istituire divieto di transito e di sosta con rimozione del veicolo nella mattina di sabato 21/03/2026 dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

Richiamata l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico n. 10/2026 pratica LLPP26/3434 rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici in data 13/03/2026 prot. 3937;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del vigente Codice della Strada, *"la sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto"* è che è pertanto competenza della Prefettura la regolamentazione della viabilità lungo il percorso della gara podistica, che attraversa diversi comuni della Riviera del Brenta;

Dato atto che si rende necessario precludere l'immissione del traffico dalle pubbliche vie che si inseriscono sulla SS11 Padana Superiore per il tempo necessario allo svolgimento della corsa;

Considerato che, al fine di permettere ai residenti di via Zuina (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta – S.S.11 e l'incrocio con piazza Pertini) via Baldana (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta – S.S.11 e l'incrocio con piazza Pertini e via Italia) e via Giacomo Matteotti di raggiungere le proprie abitazioni, si rende necessario ripristinare temporaneamente il doppio senso di circolazione, vietando la sosta su ambo i lati, anche mediante la rimozione coatta del veicolo, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 circa del 22 marzo 2026;



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Richiamata inoltre la determinazione n. 63 del 11/03/2026 del Settore Attività Produttive dell'unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta avente ad oggetto "Spostamento temporaneo del mercato di Fiesso d'Artico del 21 marzo 2026";

Vista la determina n. 255/2026, in atti ns. prot. 2320 del 13/02/2026, emanata dalla Città Metropolitana di Venezia avente ad oggetto "Autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione podistica denominata "XXIX Dogi's Half Marathon" da tenersi in data 22 marzo 2026 nel territorio dei comuni di Fiesso d'Artico, Dolo, Mira, Vigonovo e Stra";

Richiamato il nulla osta per la chiusura del tratto della SS11 tra l'incrocio con via Barbariga e via Baldana emesso da Anas S.p.A. in data 12/03/2026 ns. prot. 3850 e dato atto che la viabilità alternativa si svolge su territorio comunale per i mezzi privati, mentre per i mezzi pubblici è stato concordato con Actv e con i Comuni interessati in sede di riunione tecnica tenutasi il 12/03/2026;

Preso atto della concomitanza della maratona con le consultazioni referendarie e dato atto che la sospensione della circolazione stradale non dovrà in alcun modo impedire o rallentare l'accesso dei votanti ai seggi elettorali e all'ufficio elettorale e a tal fine sono stati predisposti percorsi alternativi e un adeguato servizio di assistenza agli elettori per garantire il diritto di voto;

Visti gli artt. 6, 7 e 9 del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Vista la Legge 241/90;

Visto l'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fiesso d'Artico n. 63 del 23/12/2025 di nomina di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, di istituire:

1. **dalle ore 06.00 alle ore 14.00 di sabato 21/03/2026** il divieto di sosta con rimozione del veicolo ed il divieto di transito in **via Damiano Chiesa** e parcheggio parrocchiale limitrofo ad uso pubblico per consentire lo svolgimento del mercato;
2. **dalle ore 08.00 di sabato 21/03/2026 alle ore 18.00 di domenica 22/03/2026** il divieto di sosta con rimozione del veicolo ed il divieto di transito in **Piazza Guglielmo Marconi**;
3. **dalle ore 07.30 alle ore 13.00 di domenica 22 marzo 2026:**
 - l'istituzione del divieto di transito sulla **SS11 dall'incrocio con via Barbariga all'incrocio con via Baldana** con possibilità di transito per i soli residenti nel tratto da via Barbariga a via Botte nel periodo di non passaggio dei maratoneti;
 - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo nelle aree a parcheggio pubblico poste lungo la **SS11 dall'incrocio con via Damiano Chiesa all'incrocio con via Illido Garzara**;
 - il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione coatta del veicolo, e il ripristino del doppio senso di circolazione in **via Giacomo Matteotti**, in **via Zuina** (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta – S.S.11 e l'incrocio con piazza Pertini) e in **via Baldana** (nel tratto compreso tra l'innesto con via Riviera del Brenta – S.S.11 e l'incrocio con piazza Pertini e via Italia);
4. che l'immissione del traffico dalle pubbliche vie e dai passi carrai che si inseriscono sulla SS11 Padana Superiore sia precluso per il tempo necessario allo svolgimento della corsa;

Gli organi di Polizia sono autorizzati ad effettuare tutte le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti il percorso della sfilata, nonché a dirottare il traffico veicolare e pedonale od organizzarlo mediante sensi unici.



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresi che:

- il Settore LLPP del comune di Fiesso d'Artico è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica prevista dal Codice della Strada;
- gli Organi di polizia stradale di cui all'art.12 del D.Lgs 285/1992 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- copia della presente sia trasmessa per quanto di competenza: *alla Città Metropolitana di Venezia, ad Anas S.p.A., a Veneto Strade S.p.A., al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, alla Dirigenza Medica ULSS n. 3 Serenissima, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, ad ACTV S.p.A., a VERITAS S.p.A., al comune di Dolo, al comune di Stra;*

DÀ ATTO

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 nr. 241, avverso la presente ordinanza, potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del Decreto Legislativo 104/10, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71;
- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria anche ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n. 241/90 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il presente atto viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e in adempimento a quanto sancito dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L. 190/2012.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PIVA MARIA GIOVANNA / Namirial
S.p.A./02046570426

Documento sottoscritto con firma digitale